



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 366 DEL 25/11/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE DEI BRASCHI CIVICI 18-18/A-18/B-18/C-20, DEL CALCAGNO CIVICI 3/A-3/B-3/C-3/D IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO PER LAVORI EDILI DI RIFACIMENTO FACCIATE , DAL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 AL GIORNO 04 FEBBRAIO 2022.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Sig. Seferi Laudi. (acquisita al Prot.Unione n.22693 del 27/10/2021) in qualità di legale rappresentante della ditta S.LJ.CO S.r.l. con sede legale a Bologna via Quirino di Marzio , 64 a-b P.IVA : 02658851205 atta al posizionamento di un ponteggio per lavori edili di rifacimento facciate nelle vie Dei Braschi civici 18-18/a-18/b-18/c-20, Del Calcagno civici 3/a-3/b-3/c-3/d nel territorio comunale di Zola Predosa, dal giorno 15 Novembre 2021 al giorno 28 Gennaio 2022;

Preso atto della successiva comunicazione (acquisita al Prot.Unione n.24178 del 13/11/2021) relativa alla variazione delle date dell'intervento;

Considerati i tempi di verifica della richieste e l'istruttoria della pratica, **la validità del presente atto si intende dal giorno 25 Novembre 2021.**

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DAL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 AL GIORNO 04 FEBBRAIO 2022, nelle pubbliche vie Dei Braschi civici 18-18/a-18/b-18/c-20, Del Calcagno civici 3/a-3/b-3/c-3/d in territorio Comunale di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Predisposizione di un percorso pedonale alternativo delimitato e protetto della larghezza di almeno 1 mt. (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza;
2. La recinzione a delimitazione dell'area di cantiere dovrà essere stabilmente fissata e costruita da reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal ministero dei lavori pubblici in conformità a quanto prescritto dagli artt.32 e 36 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ;durante le ore notturne sulla stessa devono essere apposti dispositivi di illuminazione a luce crepuscolare e resa visibile.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- **alla ditta esecutrice l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea** avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori .

- **Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'Indirizzo: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.**

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Dovrà essere sempre lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- alla ditta esecutrice l'onere di contattare il Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa per eventuali spostamenti dei pubblici contenitori per la raccolta differenziata nell'area dell'occupazione.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)